



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

17/01/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                          |             |         |            |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO     | SAVERIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO  | NICOLA  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> |             |         |            |
| <input type="checkbox"/> |             |         |            |

248/4/12

PRONUNCIATA IL:

17 GEN 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

20/7/12

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)

*[Signature]*

- sul ricorso n° 1 [redacted]/10  
depositato il 12/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] A + IRAP 2004  
IRES  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] S.R.L.  
CORSO ITALIA 254 74100 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

*[Handwritten mark]*

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] con il quale l'Agenzia delle Entrate Taranto per l'anno 2004, a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti di altro soggetto persona giuridica e ad indagini finanziarie autorizzate conseguenti, determina maggiori ricavi considerati non contabilizzati e non dichiarati per euro 15.548 quale differenza per l'importo degli accrediti bancari (euro 46.900) e l'importo dei ricavi regolarmente dichiarati (euro 31.352).

Su queste basi, viene rideterminato il reddito di impresa e vengono richieste le conseguenti imposte IRES-IRAP-IVA ed accessori.

Il ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento in quanto innescato da verifica ad altro soggetto cui risultati non sono stati mai posti a sua conoscenza.

Viene sottolineata la mancata redazione di PVC e la violazione della tutela della contribuente al quale deve essere garantita, sempre, la produzione di prove a sostegno delle proprie ragioni.

Lamenta il ricorrente la mancata applicazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in forza del quale il contribuente, sempre, può addurre le proprie eccezioni al fine di superare la presunzione relativa di cui all'art. 32-comma 1) n. 2-DPR 600/73.

Ampliando le proprie argomentazioni, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'accertamento con vittoria di spese ed onorari.

L'Agenzia delle Entrate Taranto è costituita in atti ed in proprie deduzioni scritte insiste per la piena legittimità del suo operato concludendo per il rigetto del ricorso e la richiesta di refusione in proprio favore delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuno di essi si riporta ai propri atti ed alle proprie richieste già esposte.

Esaminati gli atti ed approfondite le complesse normative di riferimento, la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni espresse dal ricorrente.

In via prioritaria la Commissione deve precisare che la formazione dell'accertamento ai sensi del 1° comma lettera c) art.39.DPR 600/73 può essere ritenuto legittimo solo quando le fonti di innesco (verbali relativi ad ispezioni eseguiti nei confronti di altri soggetti) vengono specificamente portate a conoscenza della parte accertata. Il fatto che il ricorrente nell'atto che oggi si discute lamenta ancora la non conoscenza di tali fonti di innesco, evidenzia gravissime violazioni da parte dell'agenzia. Una violazione riguarda la mancata notifica dei verbali delle ispezioni eseguite ad altri soggetti nel momento in cui sono stati disposti gli accessi bancari per i quali tali verbali costituivano le motivazioni ed una ulteriore violazione riguarda la mancata allegazione di tali verbali all'atto di accertamento notificato che a tali verbali facevano espresso riferimento. L'accertamento è viziato nella sua naturale legittimità e deve essere annullato.

In punto di fatto il ricorrente ha esposto che l'importo di euro 15.548 considerati



Reg. [redacted] / 10 f. 23

ricavi non dichiarati è costituito invece da ricavi per fitti attivi conseguenti a locazione di locali di proprietà. A prova di tale assunto il ricorrente ha depositato agli atti in particolare due fatture emesse per i fitti di che trattasi ed ha anche depositato l'intera documentazione contabile per provare gli incassi effettuati oltre ai documenti comprovanti l'importo dei corrispettivi incassati attraverso la propria banca.

L'esame della intera documentazione conferma la piena regolarità dell'operazione riguardante i fitti quali ricavi e la rispondenza di tali importi con i versamenti bancari.

Ne consegue l'inesistenza di un ulteriore reddito come invece segnalato dall'Agenzia.

Nel precisare che quanto esposto è assorbente anche per quant'altro riportato agli atti, la Commissione deve confermare validità alle ragioni del ricorrente e censurare l'operato dell'Agenzia.

La complessità della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della C.T.P. Di Taranto, così dispone.

===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 17-1-2011

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Massimo Brandimarte)

